

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

Il testo è tratto da Giuliano Amato, **Identità europea e identità nazionali**, in *Calendario civile europeo*, a cura di A. Bolaffi, G. Crainz, Progetti Donzelli, 2019, pp. 241-242 e pp. 256-257.

Da quando Immanuel Kant aveva lanciato, nel 1795, l'idea di una «federazione di stati liberi» come antidoto alla guerra e premessa della «pace perpetua»¹, ma il clima per realizzarla, almeno fra gli Stati europei, era stato così favorevole come negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Se ne era parlato anche dopo
5 la prima e personalità illustri, come, fra gli altri, Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi e Luigi Einaudi, avevano anche prodotto concrete progettazioni di assetti sovranazionali europei². Ma non se era fatto nulla e nel giro di trent'anni, e sempre per responsabilità degli europei, il mondo era caduto in un secondo conflitto mondiale.

Questa volta, però, l'inaudita gravità dei costi umani stava davvero scuotendo le
10 coscienze: milioni e milioni di morti, non solo militari, ma anche civili, milioni e milioni di persone, adulti e bambini, abbandonati fra le macerie senza più i loro familiari più cari; e poi la Shoah, punto supremo dell'abiezione umana nel distruggere i diversi da sé. In quel clima, unire gli europei perché non ci fossero «mai più guerre fra noi» cessò di essere l'idea di un filosofo o il progetto di alcuni personaggi illuminati. Diventò un sentimento dal
15 fortissimo impatto emotivo, su cui era finalmente possibile costruire quella entità comune, che disinnescasse la voglia e i poteri della guerra reciproca. E quell'impatto di sicuro accompagnò le parole di Robert Schuman, ministro degli Esteri francese, quando egli propose, il 9 maggio 1950, che Francia e Germania mettessero in comune le produzioni del carbone e dell'acciaio, rendendo così «impossibile» e «impensabile» una
20 guerra futura per impadronirsene ed anzi introducendo il fermento (condivisibile anche dagli altri che volessero unirsi) «di una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose scissioni»³.

Fu un gesto straordinario, questo di Schuman, rappresentante di un paese vincitore, che offriva un braccio allo sconfitto, pur causa di tanti, gravissimi mali, per farlo rialzare; un
25 gesto forse impensabile senza l'apporto di quel sentimento di perdono, che in lui nasceva dalla sua cultura cristiana. Certo si è che chi confronti questo atteggiamento con quello che era prevalso nella Conferenza di Versailles del 1919, rigidamente punitivo verso la Germania e per questo ritenuto già allora foriero di future reazioni revansciste tedesche (così John Maynard Keynes e Francesco Saverio Nitti)⁴, ben può apprezzarne la
30 lungimiranza e l'attitudine a far leva sulla coscienza dei tedeschi che non si erano identificati con il nazismo.

¹ Per la pace perpetua fu pubblicato da Kant nel 1795. Ora lo si può leggere in italiano in edizione Feltrinelli, Milano 2013.

² Si veda G. Amato, *Dall'idea di Europa alla costruzione europea*, in *Federalismi.it*, 2019, 2.

³ La Dichiarazione Schuman è tuttora riprodotta in forma integrale sul sito dell'Unione europea, europa.eu.

⁴ *Le conseguenze economiche della pace*, scritto da Keynes nel 1919, ebbe un inatteso, straordinario successo, tanto da essere tradotto in ben undici lingue. Ce n'è un'edizione Adelphi, Milano, del 2007. A sua volta Nitti uscì nel 1921 con il suo *L'Europa senza pace*, ripubblicato da goWare, Firenze, nel 2011.

Fu infatti allora, con la nascita della Comunità del carbone e dell'acciaio, che prese il via il lungo processo dell'integrazione europea. Non a caso, il 9 maggio, anniversario della Dichiarazione Schuman, è divenuto la festa annuale dell'Europa. I passi che sono stati fatti in questi (quasi) settant'anni sono tanti e li vedremo. [...]

Su queste premesse, il ritorno al 1957 significa due cose, per certi versi opposte: la prima è l'attribuzione alle istituzioni comunitarie di competenze nazionali attualmente oggetto di inefficiente coordinamento intergovernativo, in modo da accrescere non solo l'efficacia delle decisioni adottate, ma anche l'autorevolezza delle istituzioni che le adottano, sottraendole alle sedi in cui decidono gli Stati più forti; *governance* dell'eurozona, livelli comuni della protezione sociale e immigrazione sono i tre settori oggi prioritari per un tale trasferimento di competenze, L'ambiente c'è già. La seconda è, per converso, la riduzione, ovunque possibile, del tasso di uniformità delle decisioni adottate nell'esercizio di competenze comunitarie, in modo da salvaguardare, se ci sono, legittime specificità nazionali. Ciò può essere fatto in tanti modi diversi: non regolando fino all'ultimo dettaglio la materia oggetto di disciplina comunitaria, ma limitandosi invece a fissare i principi a cui devono conformarsi le regole nazionali perché ne sia consentito il mutuo riconoscimento⁵; scrivendo le direttive in modo da incoraggiare gli adattamenti nazionali e non, come si è fatto sinora, la trasformazione delle stesse direttive in regolamenti a scoppio ritardato; non pretendendo la diretta applicazione, addirittura in sede giudiziaria, di disposizione del Trattato bisognose di intermediazione legislativa – come aveva inizialmente fatto la Corte di giustizia nel caso italiano Taricco⁶ – così da consentire al legislatore, allo stesso legislatore europeo, di modulare tali disposizioni in relazione alle specificità nazionali; riconoscendo infine – e questo ancora spetta alla Corte di giustizia – un ragionevole margine di apprezzamento ai parlamenti nazionali su questioni controverse nella coscienza civile, sulle quali le culture nazionali hanno necessariamente un peso, sino a quando, almeno, non pongono a repentaglio i principi fondanti dell'Unione⁷.

L'apparente contrasto fra le correzioni di rotta qui proposte è una eloquente riprova del paradosso, se si vuole, in cui si è tradotta la perdita dell'equilibrio iniziale. Perdita c'è stata in virtù della crescita recente degli interessi nazionali, che ha prevedibilmente ingrossato la cooperazione intergovernativa, a scapito di quel metodo comunitario in cui riesce ad essere prioritario e quindi più forte l'interesse europeo. Ma perdita c'è stata

⁵ Il principio del mutuo riconoscimento nacque in un celebre caso del 1979, relativo ad un liquore francese a bassa gradazione, il Cassis de Dijon, di cui era stata vietata la vendita in Germania, perché non rispondeva agli standard tedeschi. La Corte di giustizia dichiarò il divieto illegittimo e affermò che standard nazionali diversi, purché ragionevolmente vicini, dovevano essere ritenuti sufficienti alla libera circolazione, e vendita, nel mercato comune. Sul tema rimane preziosa la lettura di F. Kostoris Padoa Schioppa (a cura di), *The Principles of Mutual Recognition in the European Integration Process*, Palgrave, Hampshire 2005.

⁶ In quel caso la controversia verteva intorno all'art. 325 del Trattato, che secondo la decisione iniziale della Corte doveva essere applicato direttamente dai giudici nazionali, sebbene, ad avviso di molti, se ne potessero desumere solo principi, bisognosi di attuazione legislativa; in assenza di ciò, trattandosi di materia penale, sorgevano delicati problemi di certezza dei fatti colpiti e quindi di rispetto del principio di legalità. Fu la Corte costituzionale italiana a riproporre in questi termini alla Corte del Lussemburgo, che finì per convenire sulla necessità, per i giudici nazionali, di tener conto delle garanzie previste dai loro ordinamenti. Si veda E. Lupo, *La sentenza M.A.S. della Corte di Giustizia e i suoi effetti: continua la saga Taricco*, in «Quaderni costituzionali», 2018, 1.

⁷ Del margine di apprezzamento dei parlamenti nazionali si è avvalsa per prima la Corte di Strasburgo, garante della Cedu, la Convenzione dei diritti del 1950, in materie come quella religiosa, e dei simboli religiosi, oppure dei diritti degli omosessuali. Ciò le ha consentito di far progredire la garanzia europea di diversi diritti, via via che veniva aumentando il consenso su di essi nei singoli Stati. Anche la Corte di giustizia europea è venuta facendo qualcosa di simile, tenendo altresì conto, negli ultimi anni, dell'art. 4 del Trattato sull'Unione, a norma del quale questa rispetta non solo l'eguaglianza dei singoli Stati, ma anche la loro «identità nazionale». Del tema mi sono io stesso occupato in G. Amato, in collaborazione con B. Barbisan, *Corte costituzionale e Corti europee*, il Mulino, Bologna 2015. Si veda inoltre M. Aziz, *The Impact of European Rights on National Legal Cultures*, Hart, Oxford 2001.

65 anche nell'utilizzo di quel metodo, magari in ambiti nei quali minore è stata l'attenzione politica dei governi ed è effettivamente prevalsa la burocrazia della Commissione (alla quale il Parlamento europeo non ha fatto da argine) con l'imposizione, senza alcuna flessibilità, di uniformi regole comuni anche là dove non ve n'era ragione⁸. Il che – come si diceva – ha sordamente contribuito, nel tempo, ad alimentare sentimenti antieuropei, poi sfruttati dai sopraggiunti movimenti politici antieuropei.

⁸ Si veda, con impostazione in parte diversa da questa e tuttavia non lontana, D. Grimm, *The Constitution of European Democracy*, Oxford University Press, Oxford 2016.

Comprensione e analisi

1. Riassumi la tesi dell'autore e le ragioni che adduce per sostenerla. Ipotizza le antitesi che si possono opporre al suo ragionamento.
2. Soffermati sulla presentazione del gesto di Robert Schuman (rr. 18-28): perché è definito «straordinario»? Quali convinzioni personali lo hanno motivato? In che modo l'autore permette al lettore di apprezzarlo?
3. Come si conciliano le due indicazioni di rotta «per certi versi opposte» che dovrebbero ispirare il rapporto fra Unione Europea e Stati nazionali?
4. Come definiresti, in sintesi, il giudizio che l'autore esprime sulle istituzioni europee? Indica i passaggi (parole, formulazioni etc.) su cui fondi la tua risposta.
5. Caratterizza il registro linguistico utilizzato in questo passo, analizzando in particolare le scelte lessicali e le costruzioni sintattiche utilizzate sul piano espositivo. Ci sono scelte comunicative che trovi particolarmente efficaci?

Produzione

Nel narrare il contesto che portò alla sottoscrizione del Trattato costitutivo della Comunità economica europea il 25 marzo 1957 e nel richiamarlo per trovare indicazioni di rotta per superare le difficoltà incontrate dall'Unione Europea, Giuliano Amato esprime la sua idea di Europa e indica le strade da seguire per avvicinarla al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Ritieni di poter condividere l'analisi e il giudizio dell'autore? Pensi che un equilibrio fra istituzioni comunitarie e salvaguardia della specificità delle singole nazioni sia realistico e, soprattutto, vantaggioso per gli Stati membri?

Illustra le tue idee analizzando la questione in relazione a vari ambiti (economico, militare, scolastico, istituzionale...) con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.